

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere relatore

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 33/A/2026

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7059 del registro di segreteria, depositato in data 4/3/2026, promosso da

- *Omissis*, nato l'*Omissis* a *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Librizzi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Calogero Lo Re in Palermo, via Principe di Villafranca n. 46 (p.e.c. salvatore.librizzi@avvocatipatti.it);

contro

- I.N.P.S. in persona del direttore centrale delle pensioni pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia (avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Velardi (avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura agli atti;

avverso

la sentenza n. 320 del 2025, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 6/11/2025 e pubblicata il 10/11/2025.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 9/7/2026, l'avv. Salvatore Librizzi per *Omissis* e l'avv. Francesco Velardi per l'I.N.P.S.

Ritenuto in

FATTO

1. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 320 del 2025, rigettava il ricorso proposto da *Omissis* volto ad ottenere la dichiarazione di irripetibilità della somma di euro 29.075,40 (lorda euro 44.505,43), indebitamente percepita nel periodo 2017 – 2024, chiesta dall'I.N.P.S., con provvedimento n. 24NV4OC2A10002, a seguito di conguaglio, per l'applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tra il trattamento pensionistico provvisorio, erogato dall'1/10/2017, con atto n. *Omissis*, e quello definitivo, attribuito con atto n. *Omissis* del 16/12/2024.

Il giudice adito, dopo avere richiamato i passaggi salienti della sentenza n. 7/2011/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte, sosteneva che la buona fede del pensionato era insussistente poiché, pur essendo decorso il periodo triennale per la liquidazione, il provvedimento definitivo di pensione era stato adottato "*in un arco di tempo (seppure eccessivo, comunque) accettabile, alla luce di due elementi di valutazione concorrenti*":

- nel provvedimento originario di pensione era specificato che la liquidazione era provvisoria in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014;

- la notevolissima differenza tra le due determinazioni che aveva fatto maturare "*in pochi anni un indebito complessivo di € 29.075,40 (al netto, al lordo addirittura di € 44.503,43), sicché non è ipotizzabile che il percipiente potesse davvero ritenere in buona fede che la situazione si fosse consolidata con la prima liquidazione, dichiaratamente di carattere provvisorio e ben lontana dal quantum effettivamente dovuto*".

In conclusione, per il giudice, tenuto conto anche dei tempi tecnici necessari per l'istituto previdenziale per l'applicazione della citata normativa, con conseguente necessaria riliquidazione di numerosissime pratiche sospese, il pensionato non aveva provato il suo legittimo affidamento.

2. *Omissis*, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Salvatore Librizzi, con atto di appello depositato in data 4/3/2026, impugnava la predetta sentenza, chiedendone la riforma.

2.1. All'uopo, dopo avere richiamato le sentenze n. 1/2012/QM, n. 2/2012/QM e n. 7/2011/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, lamentava che non fosse stato riconosciuto il legittimo affidamento, quest'ultimo invece sussistente per le seguenti ragioni:

- l'applicazione di una postilla standard, come quella riguardante l'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, non ne impediva

il sorgere, tenuto conto che una futura riliquidazione *in pejus* era presentata solo come possibile e non certa, come del resto sostenuto, in casi analoghi, dalla giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 93 del 2024) e dalla Sezione di primo grado (sentenze n. 278 del 2025, n. 366 del 2024 e n. 27 del 2024);

- l'indebito, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non era maturato in pochi anni, bensì in quasi otto anni, quindi oltre il termine triennale per la liquidazione definitiva della pensione, e, pertanto, l'errore non era facilmente percepibile con l'ordinaria diligenza, non spettando al pensionato "*l'onere di determinare autonomamente quale dei diversi sistemi pensionistici ad esso applicato avrebbe comportato la minore spesa pubblica o la maggiore convenienza per l'Ente previdenziale*".

Aggiungeva che risultava comprovata l'inerzia dell'amministrazione previdenziale che aveva affermato "*di avere provveduto alla riliquidazione del trattamento in applicazione della nota prot. n. 0106288 del 12 novembre 2018 trasmessa dalla Prefettura di Messina, confermando, quindi, di possedere tutti i dati necessari per la corretta liquidazione del trattamento già dal 2018*"; in ultimo, si soffermava sulla circostanza che le note esplicative sulla normativa del 2014 erano state diramate già con la circolare n. 74 del 10/4/2015.

In conclusione, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, che fosse dichiarata l'irripetibilità della somma di euro 29.075,40 e per l'effetto l'I.N.P.S. fosse condannato "a*lla restituzione delle somme a detto titolo trattenute sul trattamento pensionistico* […] *a partire dal*

febbraio 2025, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino al saldo effettivo; con vittoria di spese e compensi difensivi".

3. L'I.N.P.S., avvalendosi del patrocinio dell'avv. Francesco Gramuglia, dell'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dell'avv. Francesco Velardi, nella memoria di costituzione depositata in data 26/6/2026, chiedeva il rigetto del ricorso.

3.1. Sosteneva che nel conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo di pensione non fosse applicabile l'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, né l'articolo 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, bensì l'articolo 162 di quest'ultimo testo normativo, senza la possibilità che potesse sorgere in capo al percipiente alcun legittimo affidamento da tutelare.

3.2. Inoltre, non vi era stato alcun legittimo affidamento perché il pensionato era pienamente consapevole della provvisorietà del trattamento pensionistico in godimento, sul cui provvedimento di liquidazione era stata apposta la clausola di salvaguardia circa l'applicazione dell'art. 1, comma 707, della legge n. 109 del 2014, con conseguente irrilevanza del tempo trascorso, anche alla luce del notevole importo indebitamente erogato e oggetto di recupero.

4. Parte attrice, nella memoria depositata in data 30/6/2026, dopo avere confutato le argomentazioni difensive dell'I.N.P.S., reiterava le conclusioni contenute nell'atto di appello.

5. All'udienza del 9/7/2026, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, è necessario richiamare il quadro giurisprudenziale di riferimento sull'articolo 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, vertendosi nel presente giudizio in materia di conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio, erogato dall'1/10/2017, con atto n. *Omissis*, e quello definitivo, attribuito con atto n. *Omissis* del 16/12/2024, con applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, a seguito del quale è scaturito l'indebito di euro 44.505,43 (netto euro 29.075,40), corrispoto dall'1/10/2017 al 31/12/2024, giusta la nota dell'I.N.P.S. del 13/11/2024; su tale questione non vi è contrasto tra le parti, le quali, invece, dibattono sulla sussistenza o meno del legittimo affidamento e delle conseguenze che ne derivano.

1.1. Le Sezioni riunite di questa Corte nella sentenza n. 2/2012/QM, dopo avere richiamato anche quanto contenuto nella sentenza n. 7/2011/QM, hanno sostenuto: "*Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini*

procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo".

L'organo di nomofilachia, prendendo spunto anche dagli interventi normativi sul corpo della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha inteso puntualizzare rispetto al precedente orientamento che l'affidamento del percipiente, legittimante nella sussistenza delle altre circostanze l'irripetibilità dell'indebito pensionistico, non si configura in maniera "*automatica*" e "*presuntiva*" alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo.

Ne consegue che l'interesse del privato al mantenimento di una situazione giuridica di vantaggio, quale quella conseguente ad un indebito pagamento pensionistico, è meritevole di tutela se da un lato l'errore in cui è in corsa l'amministrazione non è facilmente percepibile con l'ordinaria diligenza perché in tale ipotesi, a prescindere dal decorso del tempo, non vi può essere alcun affidamento da tutelare; dall'altro se la situazione giuridica di vantaggio si è protratta per un considerevole lasso temporale che giustifica l'affidamento, lasso temporale da valutare, come sopra già ricordato, "*anche con*

riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie", sempre che l'amministrazione non "*fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico*".

3. Ciò posto, è necessario richiamare il contenuto dei provvedimenti pensionistici comunicati dall'I.N.P.S. al sig. *Omissis*.

3.1. Nell'atto n. *Omissis*, con il quale è stata conferita la pensione a decorrere dall'1/10/2017, con il sistema retributivo, si legge: "*In considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria*"; nella nota dell'I.N.P.S., con la quale è stato trasmetto all'interessato il suddetto provvedimento di conferimento della pensione, si legge: "*Il settore pagamento e gestione pensioni indirizzo, provvederà al ricalcolo dell'importo indicato nell'atto allegato aggiornandolo con tutte le variazioni conseguenti all'applicazione della perequazione automatica della data di decorrenza della previsione ad oggi. I nuovi importi, così rivalutati, verranno posti a raffronto con quanto già corrisposto e potranno determinare un conguaglio a suo favore che si provvederà ad effettuare nel più breve tempo possibile con il compito degli interessi*".

3.2. Nel provvedimento n. *Omissis* del 16/12/2024: "*Trattamento riliquidato in applicazione della nota prot. n. 0106288 del 12710/2018. La presente è calcolata in attuazione dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. La presente annulla e sostituisce l'atto*

n. Omissis del 10/8/2017".

4. Orbene, essendo in dubbio che il conferimento del trattamento definitivo di pensione è avvenuto oltre il triennio, il giudice di primo grado ha escluso la buona fede del pensionato sulla base delle seguenti considerazioni:

- nel provvedimento originario di pensione era specificato che trattavasi di liquidazione provvisoria in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014;

- la notevolissima differenza degli importi pensionistici contenuti nelle due determinazioni;

- i tempi tecnici necessari per l'istituto previdenziale per l'applicazione della citata normativa, con conseguente necessaria riliquidazione di numerosissime pratiche sospese.

Le suddette considerazioni, non in linea con quanto contenuto nella sentenza n. 2/2012/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, non sono condivisibili per le motivazioni già esposte nella sentenza n. 93 del 2024 di questa Sezione.

Innanzitutto, è necessario puntualizzare che a seguito del "*doppio calcolo*", previsto dall'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, l'importo del trattamento pensionistico non necessariamente deve subire una diminuzione nel *quantum*, ben potendo rimanere del tutto invariato e, pertanto, non è implausibile ritenere che il lungo lasso temporale trascorso (oltre 7 anni) abbia indotto il pensionato a porre legittimo affidamento su un importo pensionistico stabilizzato.

Inoltre, l'applicazione di una postilla *stardard* sul provvedimento pensionistico non impedisce il sorgere del legittimo affidamento meritevole di tutela poiché, diversamente, si consentirebbe all'I.N.P.S., senza alcuna valida ragione, di protrarre, oltre ogni termine, l'applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, entrato in vigore prima del collocamento a riposo dell'appellante, avvenuto il 30/9/2017; né, la circostanza della necessaria liquidazione di numerose posizioni pensionistiche da parte dell'I.N.P.S. può influire sul legittimo affidamento del pensionato.

In ultimo, il legittimo affidamento, come sostenuto dall'appellante, non può negarsi sulla base del notevole importo indebitamente erogato, tenuto conto che l'indebito netto di euro 29.075,40, spalmato sulle erogazioni pensionistiche mensili, con inclusa la tredicesima mensilità, non comporta di per sé un aumento spropositato della rata pensionistica tale da farla ritenere in parte non dovuta.

5. In conclusione, l'appello di *Omissis* deve essere accolto e, in riforma della sentenza n. 320 del 2025 della locale Sezione territoriale di primo grado, deve essere dichiarata irripetibile la somma indebitamente erogata dall'1/10/2017 al 31/12/2014, di cui alla nota I.N.P.S. del 13/11/2024, con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto trattenuto mensilmente sui ratei pensionistici erogati, unitamente alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolata quest'ultima secondo gli indici I.S.T.A.T., dalle singole ritenute al soddisfo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- accoglie l'appello di *Omissis* e, in riforma della sentenza n. 320 del 2025 della locale Sezione territoriale di primo grado, dichiara irripetibile la somma indebitamente erogata dall'1/10/2017 al 31/12/2014, di cui alla nota I.N.P.S. del 13/11/2024, con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto trattenuto mensilmente sui ratei pensionistici erogati, unitamente alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolata quest'ultima secondo gli indici I.S.T.A.T., dalle singole ritenute al soddisfo;

- condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite al ricorrente che liquida in euro 1.000,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.

L'Estensore	Il Presidente
Dott. Giuseppe Colavecchio	Dott. Vincenzo Lo Presti
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 24/07/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente